

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **218/2010** (ECLI:IT:COST:2010:218)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE**

Presidente: **AMIRANTE** - Redattore: **CASSESE**

Udienza Pubblica del ; Decisione del **09/06/2010**

Deposito del **17/06/2010**; Pubblicazione in G. U. **23/06/2010**

Norme impugnate: Artt. 33, c. 1° e 2°, 36, 37, 38, c. 5°, lett. e), 39, c. 2°, e 40 della legge della Regione Liguria 11/05/2009, n. 18.

Massime: **34753**

Atti decisi: **ric. 50/2009**

ORDINANZA N. 218

ANNO 2010

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Francesco AMIRANTE; Giudici : Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 33, commi 1, lettere b) e c), e 2, 36, 37, 38, comma 5, lettera e), 39, comma 2, e 40 della legge della Regione Liguria 11 maggio 2009, n. 18 (Sistema educativo regionale di istruzione, formazione e orientamento), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 21 luglio 2009, depositato in

cancelleria il 22 luglio 2009 e iscritto al n. 50 del registro ricorsi 2009.

Visto l'atto di costituzione della Regione Liguria;

udito nella udienza pubblica del 25 maggio 2010 il Giudice relatore Sabino Cassese;

udito l'avvocato dello Stato Giuseppe Fiengo per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che il Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso in via principale ritualmente notificato e depositato (reg. ric. n. 50 del 2009), ha proposto questione di legittimità costituzionale degli articoli 33, commi 1, lettere b) e c), e 2, 36, 37, 38, comma 5, lettera e), 39, comma 2, e 40 della legge della Regione Liguria 11 maggio 2009, n. 18 (Sistema educativo regionale di istruzione, formazione e orientamento), per contrasto con gli articoli 33, sesto comma, 117, secondo comma, lettera l), e terzo comma, Cost.;

che, in materia di formazione superiore, gli artt. 33, commi 1, lettere b) e c), e 2, 36 e 37 della legge della Regione Liguria n. 18 del 2009 hanno previsto che la Regione possa intervenire sui percorsi di specializzazione post-qualifica e post-diploma e sui percorsi di alta formazione al fine di ampliare e riqualificare l'offerta della formazione professionale;

che, in materia di apprendistato, gli artt. 38, comma 5, lettera e), 39, comma 2, e 40 della suddetta legge regionale hanno attribuito alla Giunta regionale la disciplina dei profili formativi del contratto di apprendistato professionalizzante e le modalità di riconoscimento e certificazione delle competenze;

che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, lamenta, in primo luogo, che gli artt. 33, comma 1, lettera b), e 36, comma 1, della legge della Regione Liguria n. 18 del 2009, dando la possibilità alla Regione di predisporre corsi formativi, successivi al conseguimento del diploma, volti ad abilitare all'esercizio di professioni, violerebbero l'art. 117, terzo comma, Cost., in riferimento alla materia «professioni»;

che, in secondo luogo, ad avviso della difesa dello Stato, gli artt. 33, commi 1, lettera c), e 2, e 37 della citata legge regionale, stabilendo che la Regione possa ampliare e riqualificare l'offerta formativa attraverso la previsione di percorsi di alta formazione che comprendono master, dottorati di ricerca e scuole di specializzazione e che conferiscono crediti formativi, violerebbero l'art. 33, sesto comma, Cost.;

che, in terzo luogo, secondo l'Avvocatura generale dello Stato, gli artt. 38, comma 5, lettera e), 39, comma 2, e 40 della legge della Regione Liguria n. 18 del 2009, nel disciplinare l'apprendistato professionalizzante, attribuendo alla Regione la definizione dei profili formativi e delle modalità di riconoscimento e certificazione nell'ambito della formazione in apprendistato all'interno delle aziende, violerebbero l'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.;

che la Regione Liguria, costituitasi in giudizio, ha dedotto l'inammissibilità e, comunque, l'infondatezza del ricorso;

che, con la legge della Regione Liguria 6 agosto 2009, n. 33 (Adeguamenti della legislazione regionale), sono state modificate le disposizioni oggetto delle prime due censure;

che il Presidente del Consiglio dei ministri ha deliberato di rinunciare al ricorso in data 9 ottobre 2009;

che l'Avvocatura generale dello Stato, predisposta la dichiarazione di rinuncia il 12 ottobre 2009 e notificata la medesima alla Regione Liguria il 26 ottobre 2009, ha provveduto a depositarla presso la cancelleria di questa Corte in data 21 maggio 2010;

che la rinuncia è stata formalmente accettata dalla Regione Liguria con atto depositato presso la cancelleria di questa Corte lo stesso 21 maggio 2010.

Considerato che, ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale, la rinuncia al ricorso, seguita dall'accettazione delle parti costituite, comporta l'estinzione del processo.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 2010.

F.to:

Francesco AMIRANTE, Presidente

Sabino CASSESE, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 17 giugno 2010.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.